

Contratto di assicurazione multirischi

“MULTIRISCHI UFFICIO”

Fascicolo Informativo

edizione 1° Gennaio 2012

Il presente Fascicolo Informativo contiene i seguenti documenti:

- 1) Nota Informativa, comprensiva del Glossario;**
- 2) Condizioni Generali di Assicurazione;**
- 3) Informativa sulla tutela dei dati personali.**

Deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Avvertenza: prima della sottoscrizione del Contratto leggere attentamente la Nota Informativa.

Arca Assicurazioni S.p.a.

Sede Legale e Direzione Generale: Via San Marco, 48 - 37138 Verona (Italia) - tel. 045 8182111 - fax 045 8102034
Capitale sociale Euro 25.026.000,00 i.v. - P.IVA - C.F. - Iscrizione Registro delle Imprese di Verona n. 02655770234
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provv. ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese
di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00123 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo
dei gruppi assicurativi al n. 046

www.arcassicura.it

“MULTIRISCHI UFFICIO”

1) Nota Informativa, comprensiva del Glossario

Indice:

Nota Informativa p. 2

Glossario p. 7

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La presente Nota Informativa viene consegnata da Arca Assicurazioni S.p.A. a tutti coloro che intendono stipulare il contratto "MULTIRISCHI UFFICIO" al fine di illustrarne le caratteristiche in conformità con quanto previsto dal D. Lgs. n. 209/2005 e relativi regolamenti attuativi.

La invitiamo pertanto a **leggere con attenzione** tutte le indicazioni della presente Nota Informativa e delle relative Condizioni di Assicurazione, **prima della sottoscrizione della polizza.**

I titoli delle clausole e le parti che prevedono oneri e obblighi a carico del contraente e dell'assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come **"Avvertenze"** sono **evidenziati in questo modo** e **sono da leggere con particolare attenzione.**

Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa e nel Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: www.arcassicura.it
Arca Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative.

Per ogni chiarimento, Arca Assicurazioni le ha messo a disposizione il numero verde 800-849089 per darLe tutte le risposte necessarie.

La Nota Informativa si articola in tre sezioni:

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

A. Informazioni sull'impresa di assicurazione

1. Informazioni Generali

- a) Arca Assicurazioni S.p.A. è una Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol.
- b) Sede Legale e Direzione Generale in Italia, Via San Marco, 48 - 37138 Verona
- c) Recapito telefonico. 045.8182111; Sito Internet www.arcassicura.it; posta elettronica informa@arcassicura.it.
- d) **Arca Assicurazioni S.p.A.** è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento ISVAP n. 330 dell'11 settembre 1996 (G.U. n. 219 del 18/09/1996) ed è iscritta all'Albo delle imprese assicurative al numero **1.00123**.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Le informazioni che seguono sono relative all'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2010.

Patrimonio netto pari a 38,3 milioni di euro.

Capitale sociale 25,0 milioni di euro.

Totale riserve patrimoniali 26,5 milioni di euro.

Indice di solvibilità pari a 1,19; tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 38.336 migliaia di euro e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 32.095 migliaia di euro.

B. Informazioni sul contratto

Avvertenza: il contratto è a tacito rinnovo, pertanto, in mancanza di disdetta, da comunicarsi mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, **il contratto è prorogato per un anno e così successivamente** (art. 11 delle Condizioni di Assicurazione).

E' opzionabile il non tacito rinnovo con conseguente decadenza della garanzia automaticamente alle ore 24:00 della data di scadenza contratto indicata in polizza.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

“MULTIRISCHI UFFICIO” è una copertura assicurativa multirischi:

- **dei danni materiali all'ufficio o studio professionale e suo contenuto**, quali ad esempio danni da Incendio del fabbricato e del contenuto, Furto del contenuto, Eventi atmosferici e altri danni, danni alle apparecchiature elettroniche;
- **dei danni ai terzi riconducibili alla responsabilità civile** del contraente **derivante dalla proprietà e conduzione dei locali adibiti all'attività indicata in polizza, anche come datore di lavoro per i danni subiti dai suoi dipendenti o dagli stessi provocati a terzi;**

La copertura assicurativa si compone delle seguenti **Sezioni**:

- I - Incendio
- II – Furto
- III - Elettronica
- IV - Responsabilità Civile

delle Condizioni Generali di Assicurazione

Avvertenza: nelle diverse Sezioni sono previste le **esclusioni** così come di seguito individuate:

Esclusioni

Sezione	art. CGA
I – Incendio	11 – 12 – 13 – 14 – 24 – 25 - 27
II – Furto	34 – 39
III – Elettronica	44 - 45 – 46 – 53 – 56
IV – Responsabilità Civile	70 – 80 – 81 – 83 -

Le garanzie sono prestate con l'applicazione delle **Franchigie e degli Scoperti** previste negli articoli e nelle tabelle di seguito indicati:

Franchigie

Sezione	art. CGA
I – Incendio	11 – 12 – 13 – 14
II – Furto	30 – 33 – 37 – 38 – 39 – 40
III – Elettronica	44 – 46 – 47 - 49 – 52 – 53 – 55 – 56
IV – Responsabilità Civile	77 – 78 – 80 – 81 – 82

Le garanzie definite sulla base dei massimali, somme assicurate convenuti sono **prestate con i limiti o sottolimiti** previsti negli articoli di seguito indicati:

Limiti e sottolimiti

Sezione	art. CGA
I – Incendio	11 – 12 – 13 – 14 – 18 - 20 – 22 – 27 – 28
II – Furto	30 – 33 – 39 – 40 – 41
III – Elettronica	44 – 47 – 49 - 53
IV – Responsabilità Civile	76 – 77 – 78 – 81

Riportiamo di seguito alcune esemplificazioni per comprendere gli effetti dell'assicurazione parziale e dell'applicazione di scoperti e franchigie:

Assicurazione Parziale**Esempio 1 – Sezione 1 - Incendio**

Valore a nuovo dell'esercizio commerciale → € 280.000,00

Somma assicurata → € 250.000,00

Somma assicurata inferiore al valore del bene, applicazione dell'assicurazione parziale come previsto agli art 61 delle CGA. e1907 del Codice Civile.

Esempio 2 - Sezione 4 – Responsabilità Civile

Massimale assicurato → € 500.000

Nell'ufficio dell'assicurato, un cavo di alimentazione elettrica non perfettamente isolato, provoca una scossa mortale ad un cliente, il risarcimento è quantificato in 575.000, massimale insufficiente pertanto, il risarcimento al danneggiato sarà pari a € 500.000 cioè il valore del massimale.

I restanti € 75.000 restano a carico dell'assicurato.

Applicazione di limiti e franchigie**Esempio 1 – Sezione 1 - Incendio**

Somma assicurata per Fabbricato → € 350.000

Un veicolo in transito sulla via fa schizzare, passandoci sopra con la ruota, un sasso contro una lastra di vetro dell'ufficio provocandone la rottura, il danno viene quantificato in € 400.

Come previsto dall'art. 11 - sezione I delle Condizioni Generali di Assicurazione viene applicata una franchigia pari ad € 150, il risarcimento al danneggiato sarà pari a € 250.

Esempio 2 – Sezione 2 - Furto

Somma assicurata € 25.000 a primo rischio assoluto Forma B.

L'assicurato subisce il furto all'interno dell'ufficio di denaro contante per € 3.000.

In base all'art. 30 – sezione 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione il denaro viene risarcito con il limite di € 2.500, il risarcimento al danneggiato sarà pari a € 2.500.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenza: le **dichiarazioni rese** alla società ai fini della valutazione del rischio, devono essere necessariamente **esatte e complete**. Le eventuali **dichiarazioni inesatte e le reticenze** potrebbero infatti essere **causa di annullamento e/o risoluzione del contratto**, e comportare la **riduzione o la mancata corresponsione della prestazione assicurativa**, così come previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile e Art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Se durante la vita del contratto, le circostanze dei rischi originariamente descritti nelle varie sezioni subissero delle variazioni tali da comportarne modifiche sostanziali, tali modifiche, devono essere comunicate per iscritto alla società (artt. 4, 5 e 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione).

La mancata comunicazione alla società può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo salvo quanto previsto all'art. 15 Condizioni Generali di Assicurazione e art. 1898 del Codice Civile.

Nel contratto sono previste situazioni di non assicurabilità: fare pertanto attenzione nel non ricadere nelle condizioni indicate negli articoli riportati nella seguente tabella:

Condizioni di assi curabilità

Sezione	art. CGA
1 – Incendio	23 – 26
2 – Furto	31 – 33 – 39 - 40
3 – Elettronica	47
4 – Responsabilità Civile	71 - 84

Riportiamo di seguito un esempio per comprendere gli effetti della mancata comunicazione di circostanze che aggravano il rischio:

Aggravamento del rischio**Esempio attività esercitata**

Attività dichiarata in polizza : Ufficio amministrativo privato

Successivamente alla stipula del contratto, l'Assicurato muta la propria attività e inizia ad effettuare elaborazione grafica.

L'assicurato subisce un furto di macchinari elettronici inerenti l'attività con danno quantificato in € 10.000.

Non avendo comunicato l'aggravamento del rischio conseguente al mutamento di attività, l'assicurato rischia il risarcimento parziale o addirittura la perdita del diritto al risarcimento.

6. Premi

Il premio deve essere pagato ogni anno anticipatamente, ed è possibile il frazionamento semestrale con una maggiorazione a titolo di interesse di frazionamento pari al 3%.

Il versamento del premio può essere effettuato mediante gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente.

7. Rivalse

Il prodotto "ufficio" non prevede l'applicazione di rivalse in caso di sinistro.

8. Diritto di recesso

Avvertenza: è facoltà del Contraente e della Compagnia esercitare alla scadenza del contratto **il diritto di recesso** con preavviso di 30 giorni con le modalità previste dall'art. 7 Condizioni Generali di Assicurazione Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione.

In presenza di **vincolo**, tale diritto potrà essere esercitato nel **rispetto delle condizioni previste nel vincolo stesso**.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono **entro due anni** dal giorno in cui si è verificato il fatto (ad esempio l'accadimento del danno).

10. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente e sono diversificati per le diverse sezioni:

Sezione	Imposte calcolate sul premio imponibile
1 – Incendio	22,25%
2 – Furto	22,25%
3 – Elettronica	22,25%
4 – Responsabilità Civile	22,25%

C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza: in caso di sinistro l'assicurato e/o il contraente **devono fare quanto** è loro possibile per **evitare o diminuire il danno**, nonché dare **immediato avviso del sinistro** attraverso il **numero verde 800.484343** alla società, facendo poi seguito entro 3 giorni con denuncia scritta.

Nel paragrafo "Norme in caso di sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione, si riportano gli obblighi dell'assicurato e/o del contraente in caso di sinistro.

Inoltre, nelle Condizioni Generali di Assicurazione contenute nel presente Fascicolo Informativo, sono riportate le **"Modalità di apertura sinistri"** congiuntamente al **Modulo di richiesta di indennizzo**.

13. Reclami

I reclami devono essere inoltrati:

- per iscritto ad Arca Assicurazioni, Servizio Reclami, Via San Marco 48, 37138 Verona;
- via fax al numero 045.8182317;
- via posta elettronica a reclami@arcassicura.com.

Qualora il Cliente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato della Compagnia. La comunicazione dovrà contenere il nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico, l'individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, una breve descrizione del motivo della lamentela. Inoltre a tale comunicazione si dovrà allegare copia del reclamo presentato all'impresa ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, oltre che ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità, si ricorda che permane la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

14. Mediazione per la conciliazione delle controversie/Arbitrato

A norma del Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali", è prevista, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, la facoltà di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il contraente o l'assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Arca Assicurazioni S.p.A. Via San Marco, 48 - 37138 Verona.

A partire dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione è obbligatorio, cioè dovrà essere attivato prima dell'instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa.

Il prodotto "MULTIRISCHI UFFICIO" prevede, in caso di controversia in merito al sinistro, la facoltà di delegare la risoluzione della controversia ad un collegio di Periti come da art. 58 – Procedura per la valutazione del danno. Rimane comunque ferma la facoltà del contraente e della società di adire l'Autorità Giudiziaria nel rispetto di D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010.

*** **

Arca Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Direttore Generale e rappresentante legale

Dott. Marco Casu



Glossario

Nel testo delle Condizioni Generali di Assicurazione si intende per:

ADDETTI:

tutte le persone (titolari, soci, dipendenti a tempo indeterminato e determinato, nonché tutte le persone iscritte nei libri contabili obbligatori, compresi apprendisti, personale in prova e lavoratori parasubordinati) che prestano la loro opera nell'ufficio.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE:

macchine e apparecchi a circuiti integrati, azionati prevalentemente da correnti deboli e precisamente: sistemi di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione; personal computers ed elaboratori elettronici; macchine per ufficio; fatturatici, pese e registratori di cassa; macchine e impianti di segnalazione e di allarme; apparecchi per telefonia e trasmissione di voce e dati. Sono esclusi, se non espressamente precisati: apparecchi portatili e quelli installati su veicoli; apparecchi di qualsiasi tipo in vendita o riparazione; portadati esterni quali schede, dischi, software, lettori di tessere magnetiche, carte di credito e simili.

ARCHIVI:

documenti, registri, disegni, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri per macchine meccanografiche, per elaboratori e per calcolatori elettronici.

ARMADI CORAZZATI:

mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:

- pareti e battente in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm con protezione antistrappo e antiperforazione delle cerniere e delle serrature;
- movimenti di chiusura tramite volantino o maniglia che comanda catenacci multipli su almeno tre lati;
- peso non inferiore a 200 Kg.

ARMADI FUOCO - RESISTENTI:

mobili metallici corredati da certificato comprovante le caratteristiche di resistenza al fuoco, al fumo e al calore, per un periodo di tempo non inferiore a 30 minuti.

ASSICURATO:

la persona il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.

ASSICURAZIONE:

il contratto di assicurazione.

ATTI VANDALICI E DOLOSI:

atti intenzionalmente compiuti da terzi allo scopo di arrecare danno.

ATTREZZATURE E ARREDAMENTO:

mobilio, serbatoi metallici e tubazioni; cancelleria, stampati, macchine per ufficio, indumenti, archivi, modelli e simili, quadri, arazzi, statue, raccolte scientifiche e valori.

CASSAFORTE:

mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:

- pareti e battente in acciaio di adeguato spessore, atti a contrastare attacchi con mezzi meccanici tradizionali, quali trapano, mola a disco, mazze scalpelli e similari;
- movimenti di chiusura a chiave e/o combinazione;
- peso non inferiore a 200 Kg o idoneo dispositivo di ancoraggio nel muro nel quale è incassata in modo che non possa essere sfilata senza demolizione del muro stesso.

COLLEZIONI E OGGETTI D'ARTE:

raccolte di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi e/o di un certo valore; quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue e singoli oggetti antichi o di particolare pregio artistico, se di valore

unitario superiore a **Euro 8.000**.

CONDUTTORI ESTERNI:

l'insieme di cavi e conduttori di qualsiasi natura/tipo anche sotterranei, aerei o posti all'interno delle intercapedini, collegati alle apparecchiature assicurate e non costituenti dotazione delle apparecchiature stesse.

CONTENUTO:

tutto quanto inerente l'attività dichiarata, anche se di proprietà di terzi, risultante dalle definizioni di apparecchiature elettroniche, attrezzature e arredamento.

CONTRAENTE:

il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.

CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA:

accordo contrattuale fra il contraente/assicurato e il fornitore, le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell'impianto, riparazione di danni e disturbi non determinati da cause esterne con frequenza minima annuale.

COPIE DI SICUREZZA:

copie di dati, procedure, programmi memorizzati su supporti, su carta, microfilm e simili, conservate in edificio separato, contenenti la versione aggiornata dei dati, procedure originali, programmi al momento dell'effettuazione delle operazioni di copiatura.

COSE:

gli oggetti materiali e gli animali.

DATI:

insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi.

ESPLODENTI:

sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali, danno luogo a esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;
- gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

ESPLOSIONE:

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATO:

la costruzione edile (intero edificio o sua porzione, compresa la pertinente quota di proprietà comune se trattasi di condominio) e tutte le opere murarie e di finitura destinate all'attività assicurata ed eventualmente ad abitazione dell'assicurato e/o del custode, a uffici, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate (esclusa l'area); tappezzerie, tinteggiature e simili, affreschi, mosaici e decorazioni non aventi valore artistico come pure altri impianti e installazioni considerati immobili per destinazione o per natura; impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, impianti elettrici fissi, ascensori, montacarichi, scale mobili; recinzioni fisse e cancelli anche automatici, dipendenze e pertinenze anche se tenute a giardino.

FENOMENO ELETTRICO:

corto circuito, variazioni di corrente o di tensione, correnti e scariche elettriche, arco voltaico.

FRANCHIGIA:

la parte di danno, liquidabile a termini di polizza, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.

FRANCHIGIA TEMPORALE:

numero di giorni lavorativi che seguono immediatamente il giorno in cui insorgono maggiori costi, durante i quali restano a carico dell'assicurato i predetti maggiori costi sostenuti per la prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato, distrutto o sottratto.

FURTO:

impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

INCENDIO:

combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

INCOMBUSTIBILITÀ:

si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 °C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

INDENNIZZO:

la prestazione in denaro dovuta dalla società in caso di sinistro.

LASTRE:

lastre piane e curve fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro, esistenti nei locali dell'esercizio, stabilmente collocate su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, comprese iscrizioni e decorazioni, lastre di marmo destinate a ripiani (escluse quelle per pavimentazioni e rivestimenti), insegne luminose e non, anche di materia plastica purché rigida, stabilmente ancorate o fissate al fabbricato, esclusi in ogni caso lucernari e le lastre ed insegne aventi valore artistico o affettivo.

LUOGO DI LAVORO:

ufficio.

MACCHINARI DELL'ATTIVITÀ: quelli connessi all'esercizio dell'attività desumibile dalla descrizione inserita nel contratto.

MACCHINE PER UFFICIO:

personal computer, sistemi di elaborazione dati, unità centrali e periferiche, accessori e connessioni varie, apparecchi fotocopiatori, impianti di trasmissione voce e dati, audiovisivi, impianti di controllo a servizio dei locali o di altre macchine.

MASSIMALE:

la somma fino a concorrenza della quale la società presta l'assicurazione per ogni sinistro, non correlata a dichiarazioni di valore e quindi non soggetta all'assicurazione parziale di cui all'art. 1907 Codice Civile.

MEZZI DI CUSTODIA:

casseforti e armadi corazzati.

POLIZZA:

il documento che prova il contratto di assicurazione e che è sottoscritto dal contraente/assicurato.

PREMIO:

la prestazione in denaro dovuta dal contraente alla società.

PRESTAZIONE:

l'assistenza da erogarsi in natura e cioè con l'aiuto che deve essere fornito all'assicurato, nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la Struttura Organizzativa, per la quale sia stato pagato il relativo premio.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:

forma di assicurazione che prevede, in caso di sinistro, il risarcimento dei danni sino a concorrenza della somma dovuta, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile.

PROCEDURA:

la sequenza documentata di operazioni per il trattamento delle informazioni.

PROGRAMMA D'UTENTE:

sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che il contraente utilizza in quanto sviluppate per i suoi scopi da propri dipendenti, da ditte specializzate o prestatori d'opera specificatamente incaricati.

PROGRAMMA STANDARD IN LICENZA D'USO:

sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore che il contraente utilizza in base a un contratto con il fornitore per il periodo di tempo previsto nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.

RAPINA:

sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona.

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro.

SCASSO:

forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di custodia e/o protezione dei locali o di mobili contenenti le cose assicurate, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.

SCOPERTO:

la percentuale del danno che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'assicurato.

SCOPPIO/IMPLOSIONE:

repentino dirompersi di contenitori per eccesso o difetto di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione.

SINISTRO:

il verificarsi dell'evento per cui è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ:

Arca Assicurazioni S.p.A.

STRUTTURE TIPO DEL FABBRICATO:

le garanzie sono operanti a condizione che il fabbricato sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili, anche con solai e strutture portanti del tetto combustibili. Il fabbricato deve essere in buono stato di stabilità e manutenzione. Nelle pareti esterne e nella copertura del tetto è tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 20% delle rispettive superfici; sono ammessi rivestimenti e coibentazioni in materiali combustibili.

SUPPORTI DI DATI:

qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata), usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente.

UFFICIO:

locale privato o pubblico, segreterie di attività industriali, commerciali o di servizi, studio professionale, centri multiservizi, autoscuole, agenzie, studi professionali in genere, che il contraente conduce sia nei locali ai quali accede la clientela sia quelli adibiti ad archivi, ripostigli e simili anche se non comunicanti o adiacenti purché facenti parti di un unico edificio, compresi gli spazi esterni a essi pertinenti.

VALORE A NUOVO O COSTO DI RIMPIAZZO:

- per il fabbricato:

il costo di ricostruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escluso soltanto il valore dell'area, senza tenere conto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni circostanza concomitante.

- Per macchinario, attrezzature, arredamento, apparecchiature elettroniche:

il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una Cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse disponibile, con una Cosa equivalente per qualità, caratteristiche, prestazioni e rendimento (relativamente dall'utilizzo fatto dal contraente), comprese le spese di imballaggio, trasporto, montaggio e collaudo nonché le imposte, comprese quelle doganali.

VALORE ALLO STATO D'USO:

la spesa necessaria per costruire o rimpiazzare le cose assicurate con altre nuove o equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione a età, deperimento, uso, tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.

VALORE INTERO:

la forma assicurativa che copre per l'intero valore le cose assicurate. Se al momento del sinistro viene accertato che il valore delle cose esistenti è superiore alla somma assicurata, Arca Assicurazioni risponde del danno in proporzione, come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.

VALORI:

la valuta in corso legale (escluse le monete da collezione), titoli di credito in genere, francobolli (esclusi quelli da collezione), valori bollati, buoni pasto, buoni benzina e ogni carta rappresentante un valore certo e spendibile dall'assicurato o dal contraente.

VETRI ANTISFONDAMENTO:

manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le interne superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm, o da un unico strato di policarbonato di spessore non inferiore a 6 mm.

“MULTIRISCHI UFFICIO”

2) Condizioni di Assicurazione

Indice

Condizioni Generali di Assicurazione	p. 2
Sezione 1 - Incendio	p. 3
Sezione 2 - Furto	p. 8
Sezione 3 - Elettronica	p. 12
Norme in caso di sinistro incendio/furto/elettronica	p. 16
Sezione 4 - Responsabilità Civile danni a terzi e prestatori di lavoro	p. 20
Modalità di apertura sinistri	p. 24

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

(valide per tutte le sezioni)

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni **inesatte o reticenti** del contraente/assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, **possono comportare la perdita totale o parziale al diritto all'indennizzo** nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. L'esercizio di attività diversa da quella dichiarata in polizza è motivo di inoperatività della garanzia.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione **ha effetto dalle ore 24** del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il contraente non paga i Premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla società.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Variazione dell'ubicazione e dell'attività

L'assicurazione vale esclusivamente per l'attività e l'ubicazione indicate in polizza. In caso di mutamenti di attività e/o ubicazione dell'esercizio assicurato, l'assicurazione rimane sospesa fino a quando il contraente/assicurato ne abbia dato avviso scritto alla società, fermo il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischi. La società a fronte dei cambiamenti avvenuti provvede a sostituire il contratto nel caso in cui accettasse il nuovo rischio.

Art. 5 - Aggravamento di rischio

Il contraente/assicurato deve **dare comunicazione scritta** alla società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non conosciuti o non accettati dalla società possono comportare la **perdita totale o parziale** del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 6 - Diminuzione di rischio

Nel caso di diminuzione di rischio la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente/assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata di un anno e così successivamente salvo che nella polizza venga indicato NO relativamente al tacito rinnovo.

Art. 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è diversamente regolato, valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.

Art. 10 - Foro competente

Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenti condizioni, sarà esclusivamente competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio dell'assicurato/contraente.

Sezione 1 - Incendio

Art. 11 - Oggetto dell'assicurazione

La società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi derivati da:

- incendio;
- fulmine;
- scoppio, implosione ed esplosione non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, esclusi ordigni esplosivi;
- onda sonora, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili o altri oggetti volanti;
- rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei relativi congegni;
- rottura di lastre di pertinenza dell'ufficio e/o delle parti del fabbricato di uso comune, con esclusione dei danni verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori straordinari, nonché dei danni dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o scheggiature; la presente estensione è prestata a primo rischio assoluto **con una franchigia fissa per sinistro di Euro 150**;
- fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, subiti da macchine e impianti elettrici costituenti parte del fabbricato. Questa estensione è prestata a primo rischio assoluto **con il limite per sinistro di Euro 15.000**; **si intendono esclusi** i danni alle lampadine elettriche, a valvole termoioniche, ai tubi catodici e alle altre resistenze elettriche scoperte, macchine e impianti elettronici, nonché i danni dovuti a manomissione, modifiche o riparazioni non rientranti nella normale manutenzione. Sono in ogni caso esclusi i danni conseguenti a usura e corrosione e quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o l'installatore;
- interruzione di esercizio in forma di indennità aggiuntiva da liquidare tramite maggiorazione forfetaria del **10%** per ciascun sinistro indennizzabile ai sensi di polizza dell'importo dovuto dalla società, fatta eccezione per i sinistri relativi al ricorso terzi;
- spese di rimozione, deposito e ricollocamento del contenuto, nel caso in cui la sua rimozione si rendesse necessaria per eseguire le riparazioni al fabbricato o all'ufficio assicurato. **Tale estensione viene prestata per una somma pari al 10% della somma assicurata alla garanzia "contenuto"**;
- urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti e non in uso all'assicurato o al contraente, in transito sulla pubblica via o su corsi d'acqua;
- guasti prodotti allo scopo di impedire o di arrestare i danni causati dagli eventi garantiti;
- danni consequenziali, intendendosi per tali i danni materiali causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas e vapori; mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
- spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro **(con l'esclusione comunque di quelli tossici e nocivi di cui al D.P.R. n. 915/82 e successive modificazioni e radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni)**; tale estensione viene prestata con il limite **del 10% della somma assicurata alla garanzia "fabbricato" e "contenuto"** e in aumento rispetto alla somma assicurata alle garanzie stesse.

Art. 12 - Eventi sociopolitici (automaticamente operante)

La società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

- incendio, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate;
- tutti gli altri danni materiali e diretti non esplicitamente esclusi;
- verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio organizzato.

La società non risponde dei danni:

- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- verificatisi in occasione di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- di fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici o elettronici, apparecchi e circuiti compresi.

Per la presente garanzia la società in nessun caso pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, una **somma superiore al 70% di quella assicurata, con una franchigia per sinistro di Euro 150 e uno scoperto pari al 10% per ogni sinistro.**

Art. 13 - Eventi atmosferici (automaticamente operante)

La società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati e non.

La società non risponde dei danni:

- verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- causati da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi d'acqua naturali o artificiali;
- causati da mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- causati da formazione di ruscelli, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- causati da gelo, sovraccarico di neve;
- causati da cedimento o franamento del terreno;
- subiti da alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- subiti da recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne o antenne e simili installazioni esterne;
- subiti da enti all'aperto, a eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
- subiti da fabbricati o tettoie aperti da più uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- subiti da serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- subiti da lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Per la presente garanzia la società in nessun caso pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, una **somma superiore al 70% di quella assicurata, con una franchigia per sinistro di Euro 150 e uno scoperto pari al 10% per ogni sinistro.**

Art. 14 - Sovraccarico di neve (automaticamente operante)

La società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati derivanti da sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.

La società non risponde dei danni causati:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;
- ai fabbricati non conformi alle norme vigenti relative ai sovraccarichi di neve e al loro contenuto (D.M. del Ministero L.L.P.P. del 12/2/82 e G.U. n. 56 del 26/2/82 e successive modifiche nonché eventuali disposizioni locali);
- ai fabbricati in costruzione o in fase di rifacimento e al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici e al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento non derivi da crollo parziale o totale del tetto o delle pareti in seguito a sovraccarico da neve.

Per la presente garanzia la società in nessun caso pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, una **somma superiore al 50% di quella assicurata, con una franchigia per sinistro di Euro 150 e uno scoperto pari al 10% per ogni sinistro.**

Art. 15 - Buona fede (automaticamente operante)

Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della polizza, così come la mancata comunicazione da parte del contraente/assicurato di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso sempreché tali omissioni non siano relative alle caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e il contraente/assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave. La società ha comunque il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dalla data in cui la circostanza si è verificata.

Art. 16 - Dolo e colpa grave (automaticamente operante)

I danni coperti dalla presente sezione vengono indennizzati, fatto salvo quanto indicato dall'art. 17, anche se causati:

- da colpa grave del contraente o dell'assicurato e/o dei loro familiari conviventi;
- da dolo e colpa grave dei dipendenti.

Art. 17 - Rinuncia alla rivalsa (automaticamente operante)

La società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché le società controllate, consociate e collegate e i clienti, purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile medesimo.

Art. 18 - Anticipo indennizzi (automaticamente operante)

La società anticipa un importo pari al 50% del presumibile danno indennizzabile, con il limite di Euro 250.000 qualunque sia l'ammontare del sinistro stimato, purché:

- l'assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione della denuncia circostanziata degli enti danneggiati o distrutti dal sinistro;
- l'assicurato abbia adempiuto a quanto previsto dalle condizioni di polizza;
- l'assicurato dimostri, nel caso sia stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, che i danni non sono stati causati con dolo del contraente o dell'assicurato stesso;
- il presumibile indennizzo sia superiore ad Euro 25.000;
- non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del danno.

Nel caso in cui l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Art. 19 - Rischio locativo (automaticamente operante)

Se il contraente non è proprietario del fabbricato assicurato, l'assicurazione è prestata per il rischio locativo; la società, nei casi di responsabilità del contraente a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 Codice Civile, risponde dei danni materiali e diretti cagionati da incendio o altro evento garantito e indicato nel contratto, anche se causati con colpa grave del contraente medesimo, al fabbricato assicurato tenuto in locazione dal contraente, ferma l'applicazione della regola proporzionale qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore a nuovo del fabbricato.

Art. 20 - Altre estensioni (automaticamente operante)

La società indennizza, purché conseguenti agli eventi di cui sopra:

- i danni materiali e diretti all'attrezzatura e arredamento temporaneamente presso terzi o presso fiere e mostre o nei locali costituenti l'abitazione del contraente; **con il limite per sinistro della somma assicurata alla garanzia contenuto;**
- gli onorari dei periti incaricati dall'assicurato per la determinazione del danno, in conformità a quanto disposto dal successivo art. 60 "Norme in caso di sinistro incendio/furto/Elettronica", **con il limite per sinistro di Euro 10.000.**

Art. 21 - Nuovo domicilio, nuova ubicazione degli enti assicurati (automaticamente operante)

Nel caso in cui l'ufficio venga trasferito, la garanzia è operante durante il trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i 7 giorni successivi alla comunicazione di trasferimento, a condizione che la nuova ubicazione sia sita nel territorio italiano; successivamente rimane operante solo per il nuovo indirizzo procedendo a una sostituzione di contratto con i nuovi valori. In caso di aggravamento di rischio vale quanto previsto all'art. 5 delle condizioni generali di assicurazione.

Art. 22 - Limiti di indennizzo per alcuni beni

Nei riguardi dei beni sotto indicati, si intendono operanti i seguenti **limiti di indennizzo**:

- per tappeti, arazzi, oggetti di antiquariato, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, il limite di indennizzo per singolo oggetto è di **Euro 8.000** con un limite per sinistro di **Euro 15.000**;
- per denaro, carte valori e titoli di credito in genere ovunque riposti il limite per sinistro è di **Euro 1.500**;
- per denaro, carte valori e titoli di credito in genere riposti in cassaforte o in armadi fuoco- resistenti il limite per sinistro è di **Euro 5.000**;
- per materiale di archivio, modelli, disegni e stampe ovunque riposti il limite per sinistro è di

Euro 5.000;

- per materiale di archivio, modelli e disegni riposti in cassaforte o in armadi fuoco - resistenti il limite per sinistro è di **Euro 10.000**.

Art. 23 - Caratteristiche costruttive del fabbricato

Le garanzie sono operanti a **condizione che** il fabbricato **sia costruito con** strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili, anche con solai e strutture portanti del tetto combustibili. Il fabbricato deve essere in buono stato di stabilità e manutenzione. Nelle pareti esterne e nella copertura del tetto è tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 20% delle rispettive superfici; sono ammessi rivestimenti e coibentazioni in materiali combustibili.

Art. 24 - Esclusioni

Fatto salvo quanto previsto agli articoli che precedono, sono esclusi i danni:

- da fatti di guerra e insurrezioni;
- da terremoti, inondazioni, alluvioni, mareggiate, penetrazione di acqua marina ed eruzioni vulcaniche e altri sconvolgimenti della natura;
- causati con dolo del contraente o dell'assicurato, nonché di terzi salvo quanto previsto al precedente art. 18;
- da trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- alla macchina o impianto nel quale si sia verificato lo scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- di smarrimento, furto o rapina delle cose assicurate, avvenute in occasione di un sinistro indennizzabile alla presente sezione;
- causati da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Art. 25 - Leasing

Limitatamente alla garanzia "contenuto" le garanzie **non sono operanti** per gli enti in leasing.

Art. 26 - Ambito territoriale

L'assicurazione è operante per i danni occorsi esclusivamente nel **Territorio Italiano, nella Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano**

Garanzie aggiuntive (operanti solo se richiamate in polizza)

Art. 27 - Ricorso terzi e/o locatari

La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi derivanti da sinistro indennizzabile a termini della presente sezione di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'assicurato. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, entro il massimale stabilito e **sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso**.

L'assicurazione non comprende i danni:

- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei prestatori di lavoro dell'assicurato, e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità

- illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

Il contraente è tenuto a informare immediatamente la società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; la società ha la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato. L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza l'espreso consenso della società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Art. 28 - Assicurazione di archivi

La società rimborsa, se conseguenti agli eventi garantiti con la presente polizza, i danni materiali subiti dagli archivi. In caso di sinistro l'indennizzo è pari alle spese sostenute per la ricostruzione o riparazione dell'archivio nonché per la ricerca e il recupero dei dati perduti. **L'indennizzo è comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro.** La presente estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto e in aumento a quanto previsto al precedente art. 22.

Sezione 2 - Furto

Art. 29 - Oggetto dell'assicurazione

La società si obbliga a indennizzare il contraente dei danni materiali e diretti al contenuto, anche se di proprietà di terzi, posto nei locali dell'ufficio indicato in polizza, causati da:

- 1) furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
 - violando le difese esterne mediante rottura, scasso, loro rimozione, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
 - con uso di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte al contraente o ad altre persone alle quali siano state temporaneamente affidate; in tal caso la garanzia opera dal momento della denuncia dello smarrimento o della sottrazione alla competente Autorità, fino alle ore 24 del quinto giorno successivo;
 - per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.
- 2) furto delle cose assicurate, senza introduzione nei locali, commesso:
 - attraverso luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del vetro retrostante;
 - con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti nell'ufficio;
- 3) rapina delle cose assicurate avvenuta nei locali dell'ufficio, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno dell'ufficio e siano costrette a recarsi nei locali stessi. La presente garanzia si intende operante anche nel caso in cui la violenza o minaccia siano dirette a persone diverse da quelle che detengono gli enti assicurati.

Sono inoltre indennizzabili:

- a) i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo;
- b) i guasti cagionati dai ladri ai locali contenenti la cose assicurate e agli infissi relativi, compreso l'impianto di allarme;
- c) i danni da atti vandalici cagionati dai ladri sulle cose assicurate in occasione di furto e rapina consumati o tentati;
- d) le perdite di denaro e valori subiti dal contraente o dai dipendenti incaricati del trasporto di valori a seguito di scippo, rapina, furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi durante il trasporto;
- e) le spese documentate per la duplicazione di documenti personali sottratti al contraente o ai portavalori;
- f) i danni causati dai dipendenti del contraente fuori dalle ore di lavoro, purché il furto sia avvenuto nei modi previsti dal precedente punto 1) e sempreché si verifichino le seguenti circostanze:
 - l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali o dei mezzi di custodia né della sorveglianza interna dei locali stessi;
 - il furto sia commesso a locali chiusi in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi;
- g) furto e rapina di enti assicurati, anche quando questi dovessero trovarsi temporaneamente presso terzi o presso fiere e mostre nonché nei locali costituenti l'abitazione dell'assicurato o del contraente, nonché presso ubicazioni provvisoriamente occupate durante la fase di trasloco;
- h) le spese di carattere fisso e insopprimibile relative esclusivamente alle voci: salari, stipendi, canoni fissi per servizi e/o manutenzione, sostenute dal contraente durante il periodo di forzata inattività causata da sinistro indennizzabile in base alle garanzie della presente sezione valorizzate sul contratto;
- i) gli onorari del perito che il contraente avrà nominato in conformità a quanto stabilito dalle norme che regolano i sinistri.

Art. 30 - Delimitazioni

Limiti di indennizzo per alcuni beni:

Nei riguardi dei beni sotto indicati, si intendono operanti i seguenti **limiti di indennizzo**:

- tappeti, arazzi, oggetti di antiquariato, quadri, sculture e simili oggetti d'arte: il limite di indennizzo per singolo oggetto è di **Euro 8.000** con un limite per sinistro di **Euro 20.000**;

- denaro, carte valori e titoli di credito in genere ovunque riposti: il limite per sinistro è di **Euro 2.500**;
- denaro, carte valori e titoli di credito in genere riposti in cassaforte o in armadi corazzati: **il limite per sinistro è di Euro 5.000**;
- materiale di archivio, modelli, disegni e stampi ovunque riposti: il limite per sinistro è di **Euro 5.000**;
- materiale di archivio, modelli e disegni riposti in cassaforte o in armadi corazzati il limite per sinistro è di **Euro 10.000**.

Scoperti, franchigie e limiti di indennizzo

Nei riguardi delle garanzie sotto indicate si intendono operanti i **seguenti scoperti, franchigie e limiti di indennizzo**:

- per i guasti cagionati dai ladri (di cui all'art. 29 lettera b) la somma assicurata è pari **al 10% di quella indicata in polizza con il limite assoluto per sinistro di Euro 3.000**;
- per gli atti vandalici (di cui all'art. 29 lettera c) la somma assicurata è pari **al 10% di quella indicata in polizza con il limite assoluto per sinistro di Euro 5.000 e con una franchigia fissa per sinistro di Euro 150**; la garanzia si intende prestata in eccesso rispetto a quanto previsto all'art. 14;
- per scippo e rapina valori (di cui all'art. 29 lettera d) la somma assicurata è pari **al 10% di quella indicata in polizza, con il limite assoluto per sinistro di Euro 3.000 e con l'applicazione per ogni sinistro di uno scoperto pari al 20%**;
- per la duplicazione di documenti (di cui all'art. 29 lettera e) **il limite per sinistro è fissato in Euro 500**;
- per gli enti presso terzi (di cui all'art. 29 lettera g) la somma assicurata è pari **al 10% di quella indicata in polizza con il limite assoluto per sinistro di Euro 5.000; a ogni sinistro viene applicato uno scoperto del 10% e una franchigia di Euro 150; la garanzia non è operante per merci all'aperto**;
- per le spese fisse (di cui all'art. 29 lettera h) la somma assicurata è pari **al 15% dell'indennizzo**;
- per gli onorari dei periti (di cui all'art. 29 lettera i) la somma assicurata è pari **al 15% dell'indennizzo**.

Art. 31 - Ambito territoriale

L'assicurazione è operante per i danni occorsi esclusivamente nel **Territorio Italiano, nella Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano**.

Art. 32 - Forma di assicurazione

L'assicurazione viene prestata nella forma a primo rischio assoluto, cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 33 - Mezzi di chiusura

Limitatamente a quanto previsto dall'art. 29, la copertura è operante a condizione che:

- ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situati in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di chiusura:
 - a) robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica e altri simili materiali comunemente impiegati in edilizia, il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (barre, catenacci e simili manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti;
 - b) inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre in metallo o di lega metallica diversa dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Sono esclusi i danni di furto avvenuti quando non esistano i mezzi di chiusura sopra indicati e quelli commessi attraverso le luci di serramenti, inferriate o intelaiature fisse, senza effrazione delle relative strutture o congegni di chiusura.

Resta espressamente convenuto fra le parti che:

- se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e chiusura di aperture protette in modo conforme a quello previsto, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, la società corrisponderà l'indennizzo a termini di polizza, senza sollevare alcuna eccezione;
- se viene accertato che i mezzi di chiusura e protezione, pur conformi a quelli sopra indicati, non sono operanti e sussistono evidenti tracce di rottura di vetri non antisfondamento e/o scasso della relativa struttura, la società corrisponderà all'assicurato **il 75%** dell'importo liquidato a termini di polizza restando **il 25%** rimanente a carico dell'assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto

all'indennizzo, farlo assicurare ad altri.

Art. 34 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità, terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti, per ordine di qualsiasi Governo o Autorità di fatto o di diritto, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune, oppure poste in locali situati in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza;
- c) beni in leasing;
- d) agevolati dal contraente e/o dall'assicurato con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che con il contraente e/o l'assicurato occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - persone del fatto delle quali il contraente e/o l'assicurato deve rispondere;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - persone legate al contraente e/o all'assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del C.P. anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità illimitata dell'assicurato, se questi è una società.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 29 relativamente al furto commesso dai dipendenti;

- e) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi, provocati dall'autore del sinistro, anche se il reato non è stato consumato.

Restano altresì esclusi i danni derivanti dal mancato godimento o uso delle cose assicurate o dei profitti sperati e altri eventuali pregiudizi.

Art. 35 - Riduzione - Reintegro della somma assicurata

Qualora in caso di sinistro l'ammontare del danno sia superiore al **20%** della somma assicurata, la stessa e i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile, al netto di eventuali franchigie e/o scoperti. Resta comunque inteso che tale importo, a richiesta dell'assicurato e previa conferma della società, potrà essere reintegrato mediante il pagamento del corrispondente rateo di premio.

Art. 36 - Recupero delle cose sottratte

Se le cose assicurate asportate vengono recuperate in tutto o in parte, l'assicurato deve darne avviso alla società appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della società se questa ha indennizzato integralmente il danno. Se invece la società ha indennizzato il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'assicurato fino alla parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetta alla società.

Art. 37 - Veicoli posti nell'area in uso al contraente

Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nell'area di pertinenza dell'ufficio e in uso esclusivo al contraente, la società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, **sotto deduzione dello scoperto del 25%**, che rimarrà a carico del contraente stesso. Pertanto nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 38 - Sospensione per locali incustoditi

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno. Per gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 del quindicesimo giorno.

Garanzie aggiuntive/particolari (operanti solo se richiamate in polizza)

Art. 39 - Mezzi di chiusura rafforzati (24/A)

In deroga a quanto previsto all'art. 35, l'assicurazione è prestata alla condizione essenziale che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di chiusura:

- a) serramenti in legno pieno dello spessore minimo di 15 mm, di acciaio o ferro dello spessore minimo di 8 mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza, o lucchetti di sicurezza, o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. Oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.

Resta però espressamente convenuto fra le parti che, in caso di sinistro, se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di aperture protette, in modo conforme a quello in precedenza indicato, ma viene accertato che altre aperture non erano egualmente protette, rimarrà a carico dell'assicurato uno scoperto pari al **20%** per ogni sinistro, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare ad altri.

Sono pertanto esclusi i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e di chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.

Art. 40 - Impianto d'allarme

Il contraente/assicurato dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell'efficacia della copertura, che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto. L'assicurato si impegna a mantenere detto impianto in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta nei suddetti locali non vi sia presenza di persone. Qualora in caso di sinistro risultasse che l'impianto d'allarme risulti non attivo o non funzionante, anche in modo parziale, la società corrisponderà il 75% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 25% rimanente a carico dell'assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

Art. 41 - Portavalori

Se valorizzata nel contratto la presente estensione di garanzia con la relativa somma assicurata, a integrazione di quanto indicato all'art. 31 lettera d), limitatamente ai valori (denaro, monete, carte valori, titoli di credito e di pegno), l'assicurazione viene estesa anche:

- al furto avvenuto in seguito a infortunio o malore improvviso della persona incaricata del trasporto dei valori;
- al furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
- al furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- alla rapina;

commessi sulla persona del contraente, di suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all'esercizio, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori durante il trasporto al domicilio del contraente, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa. In caso di sinistro la società corrisponderà al contraente l'**80%** dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente **20%** a carico del contraente stesso. **L'estensione è operante alla condizione che le persone sopraindicate non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori e siano di età non inferiore ai 16 anni e non superiore ai 70 anni.**

Art. 42 - Archivi

Se è valorizzata nel contratto la presente estensione di garanzia con la relativa somma assicurata, la società rimborsa, se conseguenti a eventi garantiti dalla presente sezione di polizza, i danni materiali subiti dagli archivi. In caso di sinistro l'indennizzo è pari alle spese sostenute per la ricostruzione o riparazione dell'archivio nonché per la ricerca e il recupero dei dati perduti. L'indennizzo sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro. Questa estensione è prestata a primo rischio assoluto e in aumento a quanto previsto al precedente art. 43.

Art. 43 - Valori in mezzi di custodia

Se valorizzata nel contratto la presente estensione di garanzia con la relativa somma assicurata, in aumento a quanto previsto dal precedente art. 32, la garanzia è operante anche qualora vi sia stato lo scasso dei mezzi di custodia oppure quando i mezzi di custodia stessi vengano aperti con uso di chiavi vere sottratte al contraente o ad altre persone che ne abbiano la custodia.

Sezione 3 - Elettronica

Art. 44 - Oggetto dell'assicurazione

La società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche di proprietà di terzi, collaudate e installate se di tipo fisso, pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Sono altresì compresi:

- i maggiori costi sostenuti dal contraente per proseguire l'attività lavorativa mediante il ricorso a prestatori d'opera esterni, per il noleggio di macchine sostitutive, per la remunerazione di lavoro straordinario dei propri dipendenti. La presente garanzia è prestata entro **il limite giornaliero di 1/20 della somma assicurata** alle rispettive garanzie "macchine per ufficio" e "Macchinari connessi all'esercizio dell'attività", in ogni caso **il limite di risarcimento non può superare Euro 250 giornalieri**, a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla data di accadimento del sinistro e per un periodo non superiore **a 15 giornate lavorative**;
- i danni materiali e diretti sofferti da enti a impiego mobile, a esclusione dei telefoni cellulari, al di fuori dell'ubicazione indicata come sede operativa del contraente nel contratto. La presente estensione è prestata **fino a 1/10 della somma assicurata alle garanzie "macchine per ufficio" e "Macchinari connessi all'esercizio dell'attività"**, **previa applicazione di uno scoperto del 25% per ogni sinistro, con il minimo non risarcibile indicato al successivo art. 52.**

Art. 45 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- di sabotaggio;
- da ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario, nonché da smarrimento;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate;
- di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- per i quali deve rispondere per legge o per contratto, il costruttore, il fornitore, il venditore o il locatore delle cose assicurate;
- causate da guasti, vizi, difetti, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione di contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal contraente;
- causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- causati da trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose a impiego mobile e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- attribuibili a difetti noti al contraente all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la società ne fosse a conoscenza;

- ai supporti di suono o di immagine e a parti accessorie e intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione;
- verificatisi in conseguenza di campi di energia, limitatamente a impianti e apparecchi per la diagnosi e la terapia;
- subiti da programmi standard in licenza d'uso e di utente, a meno che diversamente convenuto;
- a cose, comunque non destinate al commercio, temporaneamente in deposito, giacenza, immagazzinamento per le esigenze operative del contraente;
- verificatisi in occasione di atti di guerra, ostilità con o senza dichiarazione di guerra, insurrezione, esercizio di potere usurpato, occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, confische, requisizioni, invasione, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità di fatto o di diritto, sequestri, atti di terrorismo, occupazione militare, salvo che il contraente provi che il sinistro non sia in rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani e altri sconvolgimenti della natura;
- causati da dolo o colpa grave del contraente, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- ai supporti intermedi d'immagine nelle fotocopiatrici, quali tamburo e i nastri in selenio, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche in altre parti del bene;
- ai beni detenuti in leasing dal contraente.

Art. 46 – Fenomeni elettrici di origine esterna (automaticamente operante)

La società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da correnti, scariche o altri fenomeni elettrici, trasmessi tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica e quella di comunicazione dati, **con esclusione dei danni:**

- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
- a uso improprio e a esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- che rientrano nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica anche se non sottoscritto dall'assicurato;
- ai macchinari che non siano protetti contro le sovratensioni qualora la casa costruttrice prescriva, a tal proposito, sistemi di protezione;
- di origine esterna alle apparecchiature elettroniche prive di sistemi di protezione, stabilizzatori, trasformatori o sistemi di continuità. Nel caso in cui la sovratensione colpisca l'apparecchiatura senza danneggiare i sistemi di protezione il danno viene indennizzato con l'applicazione di uno **scoperto del 25%**. Nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione indicati i danni da fenomeno elettrico di origine endogena o esterna sono indennizzati con l'applicazione di uno **scoperto del 50%**. Per i piccoli computers da ufficio l'interruttore differenziale salvavita equivale alle protezioni descritte. In caso di coesistenza di franchigia e scoperto, la prima equivale al minimo del secondo.

Art. 47 - Danni da furto (automaticamente operante)

La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti derivanti da furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati:

- violandone le difese esterne mediante rottura o scasso;
- violandone le difese esterne mediante uso fraudolento di chiavi false o autentiche, uso di grimaldelli o arnesi simili;
- per via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in altro modo, rimanendovi clandestinamente, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

La presente estensione è operante alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi, con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure non sia protetta da inferriate

fissate al muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza l'effrazione mediante rottura, taglio o rimozione delle relative strutture. Pertanto, in caso di sinistro, resta espressamente convenuto tra le parti che:

- se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione sopra descritti, ma viene accertato che esistono aperture non adeguatamente protette, la società corrisponderà l'indennizzo a termini di polizza, senza sollevare eccezione alcuna;
- se l'introduzione nei locali avviene forzando mezzi di chiusura non conformi a quanto sopra descritto, la società corrisponderà al contraente il **75%** dell'importo indennizzabile a termini di polizza, restando il **25%** a carico del contraente stesso.

Art. 48 - Impianto di condizionamento (automaticamente operante)

Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, la società non risponde dei danni causati alle cose assicurate da funzionamento difettoso o insufficiente del sistema di climatizzazione, indipendentemente dalle cause che possano aver concorso al verificarsi del sinistro, qualora non siano installati dispositivi in grado di controllare costantemente i valori ottimali dell'umidità e temperatura. Tali dispositivi devono essere indipendenti dal sistema centrale di regolazione del condizionatore e al raggiungere dei limiti consentiti provvederanno all'arresto automatico dell'impianto o all'innesco di un allarme che consenta di intervenire tempestivamente anche al di fuori dell'orario di lavoro.

Art. 49 - Atti dolosi (automaticamente operante)

La garanzia viene estesa ai danni materiali e diretti, alle cose assicurate:

- verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi e sommosse;
- causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo, ferme restando le altre esclusioni previste all'art. 47.

In caso di sinistro la società corrisponderà l'indennizzo determinato ai sensi di polizza previa detrazione di **un importo pari al 10%** dell'indennizzo stesso, con **il minimo di Euro 500**. In nessun caso la società risarcirà per singolo sinistro, una somma o percentuale **superiore al 70% della somma assicurata** alle singole voci valorizzate sul contratto: "macchine per ufficio", "Macchinari connessi all'esercizio dell'attività", "Programmi in licenza d'uso" e "Supporto dati".

Art. 50 - Fonti di luce, tubi e valvole elettroniche (automaticamente operante)

A parziale deroga dell'art. 47, in caso di danno a fonti di luce, emesse con qualsiasi lunghezza d'onda, ai tubi e alle valvole elettroniche, l'indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, dalla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o di colpi effettuati o altri parametri rispetto alla durata presunta delle fonti di luce, dei tubi o delle valvole stesse, fermo quanto disposto dal successivo art. 63.

Art. 51 - Identificazione degli enti assicurati (automaticamente operante)

Le garanzie prestate con la presente sezione riguardano esclusivamente i beni strumentali e aziendali il cui possesso è dimostrabile tramite i documenti o i registri amministrativi e contabili che il contraente si impegna di mettere a disposizione della società in qualsiasi momento.

Art. 52 - Franchigie (automaticamente operante)

Relativamente alla voce "Macchinari connessi all'esercizio dell'attività", in caso di sinistro, la società procederà alla liquidazione dell'indennizzo previa detrazione, in relazione all'attività assicurata indicata nel contratto, degli importi di franchigia per sinistro di seguito precisati:

- per le attività di: agenzia di viaggi, autoscuola, elaborazione dati, segreteria scolastica, studio professionale e ufficio amministrativo privato la franchigia per sinistro è di **Euro 150**;
- per le attività di: call center/centralino telefonico, copisteria/fotocopie, elaborazione immagini, laboratorio di chirurgia ambulatoriale, laboratorio di estetica dermatologica, laboratorio di misurazione scientifica, servizio internet/posta elettronica, studio di odontoiatria, studio di optometria/oculistica e ufficio di amministrazione pubblico la franchigia per sinistro è di **Euro 250**;
- per le attività di: casa di cura, centro di formazione professionale, centro di medicina nucleare, centro di radiologia/tac/risonanza magnetica, elaborazione grafica, laboratorio di diagnosi, registrazione e trasmissione audio/video la franchigia per sinistro è di **Euro 500**.

Relativamente alla voce "macchine per ufficio", per tutte le attività, verrà applicata una franchigia per

sinistro di **Euro 250**.

Art. 53 - Condizioni specifiche per alcune attività (automaticamente operante)

Relativamente alle attività di: ufficio amministrativo pubblico, casa di cura, centro di medicina nucleare, centro di radiologia/tac/risonanza magnetica, in caso di sinistro derivante da furto o da atti dolosi, la società procede alla liquidazione dell'indennizzo previa l'applicazione di uno scoperto **pari al 15%, con il minimo assoluto di Euro 1.000. In ogni caso non corrisponderà una somma superiore al 70% della somma assicurata** alle singole voci "macchine per ufficio" e "Macchinari connessi all'esercizio dell'attività".

Relativamente all'attività di registrazione e trasmissione audio/video **sono esclusi** dall'assicurazione i supporti fonografici intercambiabili di qualsiasi tipo, i bracci, le testine di giradischi e registratori. Relativamente all'attività di studio di odontoiatria, la società non risponde dei danni a testate di turbine, pezzi angolari per trapani e tutti i pezzi che vengono a contatto con la bocca del paziente, salvo che siano in diretta connessione con danni, indennizzabili a termini di polizza della presente sezione, all'impianto o apparecchiatura assicurati.

Relativamente all'attività di centro di medicina nucleare, la società **non risponde** dei danni verificatisi in conseguenza di variazioni repentine e incontrollate di campi di energia. Relativamente alle attività di casa di cura e centro di radiologia/tac/risonanza magnetica, il contraente dichiara che per l'impianto assicurato esiste contratto di assistenza tecnica. **Sono esclusi** i fluidi refrigeranti quali elio, azoto e simili. I costi di ripristino della funzionalità dei criostati sono assicurati solo se derivanti direttamente da un danno indennizzabile all'impianto. I congelamenti non sono considerati danni indennizzabili. Il software standard fornito dal costruttore dell'impianto, ovvero i relativi costi di rimpiazzo, sono compresi in garanzia soltanto qualora distrutti in seguito a un danno totale e a condizione che siano considerati nella somma assicurata.

Art. 54 - Coesistenza di detrazioni diverse (automaticamente operante)

Qualora sulla stessa garanzia coesistano più franchigie o franchigia e scoperto o scoperti diversi, l'indennizzo avviene previa detrazione di un'unica franchigia, quella più elevata, o, se operante, dello scoperto maggiore, fermo restando il limite di indennizzo eventualmente previsto.

Garanzie aggiuntive/particolari (operanti solo se richiamate in polizza)

Art. 55 - Programmi in licenza d'uso e programmi d'utente

Nel limite della somma assicurata indicata nel contratto, la società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti, per la duplicazione e il riacquisto dei programmi in licenza d'uso distrutti, danneggiati e sottratti in caso di danno materiale e diretto ai supporti dove sono installati e memorizzati, causato da un evento accidentale non espressamente escluso dall'art. 45.

Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, il contraente decade dal diritto all'indennizzo. Per valore assicurabile si intende il costo di riacquisto a nuovo dei programmi di licenza d'uso, ossia il loro prezzo di listino (sconti o prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo). L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto. Per ogni sinistro resta a carico del contraente lo **scoperto del 10%, con il minimo non indennizzabile di Euro 250**.

Art. 56 - Supporto dati

Nel limite della somma assicurata indicata nel contratto, la società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati, distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi dall'ultima copia di sicurezza effettuata con frequenza non inferiore a 15 giorni (intendendosi altresì per tale periodo il massimo termine da considerare ai fini della determinazione del periodo antecedente il sinistro) in caso di danno materiale e diretto causato ai supporti dati da eventi indennizzabili a termini di polizza. **Non sono indennizzabili** i costi dovuti a errata registrazione, cancellazione ed eliminazione per errore, per svista, per negligenza e imperizia. Se la ricostruzione dei dati non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, il contraente decade dal diritto all'indennizzo. L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto. Per ogni sinistro resta a carico del contraente **uno scoperto del 10%, con il minimo non indennizzabile**

di Euro 250.

Norme in caso di sinistro: incendio, furto, elettronica

Art. 57 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il contraente deve:

- a) ottemperare quanto previsto all'art. 1914 del Codice Civile "Obbligo di salvataggio";
- b) dare avviso immediatamente del sinistro alla società tramite il numero verde 800.484343;
- c) denunciare il fatto all'Autorità giudiziaria, specificando circostanze, modalità e importo approssimativo entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza e inoltrare copia di tale denuncia alla società con allegato l'apposito modulo, con l'elenco dei danni subiti con riferimento alla quantificazione delle cose perdute o danneggiate, nonché a richiesta, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso;
- d) conservare le tracce di effrazione, i residui, gli indizi materiali del sinistro fino ad avvenuta autorizzazione del perito e comunque non oltre 30 giorni;
- e) in particolare se il sinistro interessa la sezione Elettronica, la riparazione del danno può essere iniziata subito dopo l'avviso di cui al punto b) del presente articolo; lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della società, che avverrà nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal contraente, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie. Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa per le apparecchiature elettroniche danneggiate, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.
L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

Art. 58 - procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- **direttamente dalla società o persona da questa incaricata**, con il contraente o persona da lui designata;
- a richiesta di una delle parti, se una lo richiede e l'altra vi acconsente, la determinazione del danno viene demandata a **un collegio di tre periti**. Il collegio dei periti si riunirà nel comune in cui si trovava l'immobile assicurato o la maggior parte dei beni assicurati.

Ogni parte dovrà pertanto indicare il proprio perito, mentre il terzo verrà scelto di comune accordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull'individuazione del terzo perito, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo in cui deve riunirsi il collegio.

Ciascuna parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo.

Art. 59 - Contenuto del mandato peritale

I periti individuati dalle parti a norma del punto precedente, devono svolgere i seguenti compiti:

- indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato il verificarsi dell'evento dannoso, nonché sulla modalità con cui si è verificato il sinistro;
- verificare le circostanze di fatto rispetto a quanto dichiarato dall'assicurato e/o contraente in sede di stipula del contratto;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- procedere alla stima del danno subito dall'assicurato comprese le spese di salvataggio e se assicurate, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti puntualmente e dettagliatamente in apposito verbale, a cui devono essere accluse le stime dettagliate.

Del verbale dovrà essere redatto doppio originale da consegnarsi in copia a ognuna delle parti.

I risultati cui sono pervenuti i periti in relazione le valutazioni di cui ai punti precedenti e riprodotti nel verbale sono vincolanti tra le parti, anche se il verbale stesso non sia poi stato sottoscritto da uno dei periti. In tal caso, il dissenso del perito dovrà essere indicato a verbale evidenziando anche le motivazioni del disaccordo.

Art. 60 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola garanzia, l'attribuzione del valore che le cose assicurate illese, danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- valore a nuovo o costo di rimpiazzo: per fabbricato, apparecchiature elettroniche e per attrezzature e arredamento;
- Valore allo stato d'uso: per il contenuto (escluse apparecchiature elettroniche, attrezzature e arredamento).

Ciò premesso, la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola garanzia di polizza secondo le norme che seguono:

- **per il fabbricato:** in base alle spese occorrenti per la costruzione a nuovo delle parti distrutte o per il ripristino di quelle danneggiate, deducendo il valore dei residui. In entrambi i casi non si tiene conto dei danni derivanti dal mancato godimento o uso o da altri eventuali pregiudizi e comunque la società non rimborserà una somma superiore al doppio del valore commerciale del fabbricato al momento del sinistro.

La società limita l'indennizzo in base al valore commerciale del fabbricato al momento del sinistro: se il contraente non procede alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, sempreché non derivi aggravio alla società, entro un anno dalla data del sinistro; se il valore commerciale del fabbricato assicurato al momento del sinistro sia o divenga inferiore al 50% del suo valore a nuovo, applicandosi in tal caso il disposto dell'art. 1909 del Codice Civile;

- **per attrezzature e arredamento** (limitatamente alle sezioni incendio e furto): costo di rimpiazzo in base al costo per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro oppure in base al costo di rimpiazzo nel caso in cui le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate al momento del sinistro), detraendo il valore degli eventuali residui. Per attrezzature e arredamento aventi più di 10 anni alla data del sinistro, dall'ammontare del danno come sopra stimato viene dedotto un deprezzamento stabilito in base al grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione. In entrambi i casi non si tiene conto dei danni derivanti dal mancato godimento o uso o da altri eventuali pregiudizi e comunque la società non indennizza una somma superiore al doppio del valore commerciale delle cose danneggiate al momento del sinistro;
- **per raccolte e collezioni:** qualora gli enti danneggiati facciano parte di raccolte e collezioni, la società indennizza soltanto il valore dei singoli pezzi rubati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti. La società non indennizza, per un solo pezzo, somma superiore a **Euro 5.000** e, per una sola serie, somma superiore a **Euro 10.000**;
- **per archivi e modelli:** la società risponde, nei limiti indicati agli articoli artt. 24 e 32, del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento di archivi, modelli e simili. L'indennizzo viene corrisposto soltanto dopo che le cose distrutte, danneggiate o sottratte vengono riparate o ricostruite entro il termine di **12 mesi** dal sinistro;
- **per apparecchiature elettroniche:** la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola apparecchiatura elettronica assicurata secondo le seguenti modalità:
 - a) nel caso di danno suscettibile di riparazione:
 - 1) si stimano le spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessari per ripristinare lo stato funzionale delle cose danneggiate;
 - 2) si stima il valore ricavabile dei residui al momento del sinistro.
 L'ammontare del danno è uguale all'importo stimato come in 1), diminuito dall'importo come in 2);
 - b) nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
 - 1) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
 - 2) si stima il valore ricavabile dai residui.
 L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come b) 1), diminuito dell'importo stimato come in b) 2).

Questa stima riguarda solo impianti e apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

- a) i danni si siano verificati entro 2 anni dalla data di costruzione;
- b) il rimpiazzo sia eseguito entro 6 mesi dalla data del sinistro;
- c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, oppure questo sia ancora disponibile oppure ne siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a) oppure b) e nessuna delle condizioni di cui al punto c), si applicano le regole che seguono:

- 3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 4) sistema il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo è pari all'importo stimato come a b) 3), diminuito dell'importo stimato come a b) 4).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di una apparecchiatura elettronica dello stesso fornitore equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, relativamente all'utilizzo fatto dal contraente, per caratteristiche, prestazioni e rendimento, e di provvedere direttamente alla riparazione o al rimpiazzo in luogo di indennizzare il danno, nel qual caso deve darne comunicazione scritta al contraente, con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione del tipo della apparecchiatura elettronica danneggiata.

La società si riserva, comunque, il diritto di scegliere fra la riparazione o il rimpiazzo con altra apparecchiatura elettronica dello stesso fornitore, equivalente o superiore relativamente all'utilizzo fatto dal contraente, per caratteristiche, prestazioni e rendimento, e di provvedere direttamente alla riparazione o al rimpiazzo in luogo di indennizzare il danno; nel quale caso deve darne comunicazione scritta al contraente stesso.

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, modifiche e miglioramenti, nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o con mezzi di trasporto diversi dal normale.

Quando l'assicurazione è prestata secondo il criterio "valore a nuovo o costo di rimpiazzo", il pagamento della differenza tra il danno stimato secondo il criterio "valore a nuovo" e il criterio "valore allo stato d'uso" sarà effettuato dalla società a completamento della riparazione, rimpiazzo o ricostruzione, purché effettuati entro **12 mesi** dal sinistro;

- **per titoli di credito e valori, carte valori:** il contraente è tenuto a fornire in qualsiasi momento la dimostrazione della qualità, quantità e valore dei titoli di credito e delle carte valori assicurati. In particolare relativamente a:
 - a) titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento (esclusi gli effetti cambiari): per tali titoli la società risarcisce, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti o sottratti **fino a un massimo del 5% della somma assicurata;**
 - b) effetti cambiari, per tali titoli rimane stabilito che:
 - l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
 - il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
 - la società non paga l'importo liquidato prima della loro scadenza;
- il contraente deve restituire alla società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci;
- c) titoli di credito per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, documenti rappresentativi di credito e carte valori: la società risarcisce il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti o sottratti possano essere duplicati, il risarcimento viene effettuato dopo che il contraente abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

Art. 61 - Assicurazione parziale e tolleranza

Se dalle stime fatte risulta che il valore di ciascuna garanzia, considerata separatamente, eccedeva al momento del sinistro la rispettiva somma assicurata, l'assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna garanzia relativamente alla quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre garanzie.

Tuttavia, se al momento del sinistro i valori di esistenza stimati non superano il 10% della somma assicurata indicata, non si dà luogo all'applicazione della regola proporzionale. Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale viene applicata per la sola eccedenza.

Art. 62 - Esagerazione dolosa del danno

L'assicurato che **esagera dolosamente l'ammontare del danno**, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi

materiali e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, **perde il diritto all'indennizzo.**

Art. 63 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla società entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o della sentenza passata in giudicato. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento viene effettuato qualora, dalla procedura stessa, risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla voce "Esclusioni" delle rispettive sezioni.

Art. 64 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal contraente e dalla società. Spetta in particolare al contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per eventuali terzi proprietari o comproprietari, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 65 - Ispezione e conservazione delle cose assicurate

La società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il contraente ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art. 66 - Coesistenza di più scoperti

In concomitanza di due o più scoperti previsti in polizza, gli stessi saranno unificati nella **misura massima del 25%**. Qualora sia prevista una franchigia, quest'ultima verrà considerata come minimo non indennizzabile.

Art. 67 - Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile "Obbligo di salvataggio", per nessun titolo la società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

Sezione 4 – Responsabilità Civile danni a terzi e prestatori di lavoro

Art. 68 - Oggetto dell'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La società si obbliga a tenere indenne il contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza. L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'assicurato, per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. **Si intendono comunque escluse** le responsabilità derivanti dall'esercizio di attività professionali, da obbligazioni contrattuali e da mancato o parziale raggiungimento degli scopi previsti dalle prestazioni professionali.

Art. 69 - Persone considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli del contraente, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando il contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con il contraente, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con il contraente, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art. 70 - Esclusioni per la garanzia R.C.T.

La garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per danni:

- 1) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- 2) conseguenti a interruzione, impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- 3) conseguenti a interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
- 4) derivanti da obbligazioni di cui il contraente debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge;
- 5) che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dal contraente nello svolgimento dell'attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte del contraente stesso di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione;
- 6) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- 7) alle cose che il contraente detenga o possieda a qualsiasi titolo;
- 8) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- 9) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni;
- 10) alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione di lavori;
- 11) da proprietà o uso di veicoli a motore su strade a uso pubblico o su aree a esse equiparate;
- 12) da proprietà o uso di natanti a vela di lunghezza superiore a 6 metri e di unità naviganti a motore;
- 13) da proprietà o uso di aeromobili;
- 14) da proprietà o uso di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- 15) a condutture e impianti sotterranei;
- 16) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- 17) da furto;
- 18) a cose di cui il contraente debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- 19) a cose altrui derivanti da incendio di cose del contraente o da lui detenute o possedute;
- 20) provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati del contraente;
- 21) cagionati da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;
- 22) cagionati da opere, installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori;
- 23) cagionati da perdita, alterazione o distruzione di dati elettronici, programmi di codifica o software;
- 24) cagionati da operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;

- 25) derivanti dalla proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;
- 26) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- 27) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive;
- 28) derivanti da effetti diretti o indiretti dell'asbesto o di qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o misura l'asbesto stesso;
- 29) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- 30) derivanti da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa.

Art. 71 - Validità territoriale

L'assicurazione R.C.T. prestata con la presente polizza è operante per i danni che avvengono nei territori dei **Paesi Europei**.

Art. 72 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il contraente/assicurato deve darne **immediata comunicazione** alla società tramite il numero verde 800.484343, ed entro 3 giorni fare una comunicazione scritta sull'apposito modulo.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la **perdita totale o parziale dei diritti derivanti** dal contratto. Agli effetti dell'assicurazione R.C.O., il contraente/assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali, quelli per i quali ha ricevuto notizia dell'avvio di inchiesta da parte delle autorità competenti o quelli per i quali ha ricevuto richiesta di risarcimento.

Art. 73 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Art. 74 - Determinazione del premio in base al numero addetti

Il premio della presente sezione è convenuto in base al numero delle persone addette all'ufficio, intendendosi per tali i titolari, gli apprendisti e i dipendenti, i familiari e/o affini che prestino la loro collaborazione nell'ufficio come dichiarato in polizza dal contraente.

Qualora il numero degli addetti, come sopra determinato, dovesse aumentare, l'assicurato dovrà darne comunicazione, nei 15 giorni successivi, tramite l'agenzia presso la quale è appoggiato il contratto.

In tal caso la società comunicherà all'assicurato il nuovo premio di polizza, se l'assicurato accetta il nuovo premio la società provvederà alla sostituzione del contratto.

Se l'assicurato non accetta l'adeguamento del premio, la società può recedere dall'assicurazione della presente sezione con preavviso di 30 giorni.

La società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di rischio non corso. Si conviene che, ove nel corso del contratto l'assicurato dovesse omettere di segnalare le variazioni in aumento di tale numero, la società provvederà a risarcire il danno in proporzione tra il numero di addetti dichiarati e il numero di addetti accertati. La società rinuncerà all'applicazione della regola proporzionale solo nel caso in cui il numero degli addetti accertati non risulti superiore al 20% rispetto al numero degli addetti dichiarati in polizza (arrotondato all'unità superiore), con il minimo di una unità.

Art. 75 - Gestione delle vertenze di danno

La società si assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale e amministrativa, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'assicurato stesso e, in caso di procedimento penale, assume la difesa dell'assicurato sino a esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati. Sono a carico della società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra società e assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La società non riconosce spese incontrate dall'assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. La società provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati e ai quali gli

interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall'assicurato non sarà a carico della società se non preventivamente autorizzata.

Art. 76 - Danni da incendio (automaticamente operante)

A parziale deroga dell'art. 70 punto 19), limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi, sono compresi in garanzia i danni a cose di terzi, conseguenti a incendio delle cose di proprietà del contraente o dallo stesso detenute, ferma l'**esclusione** dei danni a cose che il contraente detenga a qualsiasi titolo e a quelle sulle quali si eseguono i lavori. La presente estensione è operante per anno e per sinistro per un **massimale pari a 1/3 di quello previsto nel contratto per sinistro alla garanzia R.C.T.**

Art. 77 - Danni da interruzioni o sospensioni di attività (automaticamente operante)

A parziale deroga dell'art. 70 punto 29), l'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistri indennizzabili a termini della presente sezione. La presente estensione è operante per anno e per sinistro per un **massimale pari a 1/3 di quello previsto nel contratto per sinistro, alla garanzia R.C.T., con l'applicazione per ogni sinistro di uno scoperto pari al 10% e un minimo non indennizzabile di Euro 250.**

Art. 78 - Committenza auto (automaticamente operante)

L'assicurazione si estende alla Responsabilità Civile derivante al contraente ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto del contraente o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della società nei confronti dei responsabili. Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello **Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino**. La presente estensione è operante per anno e per sinistro per un **massimale pari a 1/3 di quello previsto nel contratto per sinistro alla garanzia R.C.T., con l'applicazione per ogni sinistro di una franchigia Euro 250.**

Art. 79 - Responsabilità Civile e personale dei dipendenti (automaticamente operante) L'assicurazione viene estesa alla Responsabilità Civile personale dei dipendenti (compresi quadri e dirigenti), per danni involontariamente cagionati a terzi, **escluso** il contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti della presente estensione sono considerati terzi anche i dipendenti e i lavoratori parasubordinati del contraente, sempreché dall'evento derivino lesioni gravi e gravissime così come definite dal Codice Penale.

Art. 80 - Proprietà e conduzione di fabbricati (automaticamente operante)

Relativamente alla proprietà e conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata, l'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante dalla proprietà di antenne radiotelevisive e delle aree di pertinenza del fabbricato, anche se tenute a giardino, nonché i danni da spargimento d'acqua, con una **franchigia per sinistro di Euro 250**, conseguente a rotture accidentali di tubazioni e/o condutture. **L'assicurazione non comprende la responsabilità per i danni derivanti da:**

- umidità, stitlicidio e in genere insalubrità dei locali;
- rigurgiti di fogne;
- proprietà di parchi e attrezzature sportive e per giochi.

Art. 81 - Rischi complementari (automaticamente operante)

La garanzia si intende estesa al rischio derivante:

- dalla partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand in tutta l'Europa;
- dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore del contraente nella sua qualità di committente dei lavori;
- dalla proprietà di animali domestici, **esclusi i cani di razza Pitbull e Rottweiler nonché tutti i cani che siano stati sottoposti ad addestramenti atti a esaltarne l'aggressività;**
- dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e con cani che non siano quelli esclusi al precedente punto;

- dalla proprietà e dalla gestione di distributori automatici di bevande e simili, nonché dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi;
- dalla somministrazioni di cibi, restando però esclusa, qualora la gestione venga affidata a terzi, la Responsabilità Civile imputabile al gestore, con l'intesa che la garanzia vale per i danni corporali subiti dai dipendenti;
- dall'esistenza di uno spazio per il parcheggio e/o sosta di veicoli; sono compresi i danni ai veicoli dei dipendenti e/o di terzi parcheggiati, con esclusione dei danni da furto e da incendio e di quelli da mancato uso; **la presente estensione è operante per anno e per sinistro per un massimale pari a 1/3 di quello previsto nel contratto per sinistro, alla garanzia R.C.T., con l'applicazione per ogni sinistro di uno scoperto pari al 10% e un minimo non indennizzabile di Euro 250.**
- da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione; per quest'ultima la garanzia è limitata alla responsabilità del contraente quale committente dei lavori stessi; **la presente estensione è operante per anno e per sinistro per un massimale pari a 1/3 di quello previsto nel contratto per sinistro, alla garanzia R.C.T., con l'applicazione per ogni sinistro di uno scoperto pari al 10% e un minimo non indennizzabile di Euro 250;**
- dalla organizzazione di attività ricreative, convegni, congressi e gite. **Resta comunque escluso il rischio della circolazione su strade a uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché danni imputabili a responsabilità del vettore.**

Garanzie aggiuntive (operanti solo se richiamate in polizza)

Art. 82 - Oggetto della garanzia verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

Se valorizzati nel contratto i relativi massimali, la società si obbliga a tenere indenne il contraente, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e dell'art. 3 del D.L. 23/02/2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai dipendenti assicurati, ai sensi dei predetti D.P.R. e D.L. e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R.

30/06/1965 n. 1124 e dell'art. 3 del D.L. 23/02/2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalità permanente **non inferiore al 6%.**

La garanzia R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge

12 giugno 1984 n. 222. La garanzia R.C.O. vale anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio dai dipendenti del contraente non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi dei suddetti D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e dell'art. 3 del D.L. 23/02/2000 n. 38. Per le imprese artigiane, limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci e i familiari coadiuvanti, sono equiparati ai dipendenti.

Art. 83 - Esclusioni per la garanzia R.C.O.

La garanzia R.C.O. non comprende la Responsabilità Civile del contraente per:

- le malattie professionali;
- i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- i sinistri derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive;
- derivanti da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa.

Art. 84 - Estensione territoriale per la R.C.O.

La garanzia R.C.O. vale per il mondo intero a eccezione di USA e Canada per i quali la garanzia è operante solo nei casi di partecipazione a fiere, mostre, meeting, seminari e convegni.

Modalità di apertura sinistri

Da contattare per istruzioni o informazioni relative alla denuncia di sinistro e alla richiesta di indennizzo.
Modalità di contatto:

- per telefono:



dalle 8.30 alle 19.00 dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 13.00 il sabato

- per fax "Servizio Sinistri Rami Elementari": **045.8182397**

In ogni caso comunicare con precisione:

- cognome e nome
- numero del contratto
- recapito telefonico dove il servizio sinistri potrà richiamare

“MULTIRISCHI UFFICIO”

3) Informativa sulla tutela dei dati personali

Informativa sulla tutela dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice), La informiamo di quanto segue:

1) Finalità del trattamento dei dati

I dati personali sono trattati nell'ambito della ordinaria attività della Società ed in particolare il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) è diretto all'espletamento di attività connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge (es.: antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, anagrafe tributaria, etc.);
- c) può anche essere diretto all'espletamento delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti della Società stessa e delle Società del Gruppo, nonché per il compimento di ricerche di mercato e per rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela.

2) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a) del Codice: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- b) è effettuato mediante strumenti manuali e anche con l'ausilio di mezzi elettronici, telematici o comunque automatizzati, con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, operanti anche all'estero, facenti parte del settore assicurativo, ad esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione; periti, consulenti, medici legali, carrozzerie, società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, altre Società del Gruppo di appartenenza, banche e SIM), nonché da società di servizi (informatici, di archiviazione, di postalizzazione etc.).

3) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

Ferma restando l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile, etc);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione o di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato stesso, per il compimento di ricerche di mercato, per la rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela.

Il consenso che chiediamo all'interessato riguarda anche gli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi, il trattamento dei quali è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

I dati sensibili sono quelli definiti dall'art. 4, comma 1, lett. d) ed e) del Codice (dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali).

4) Conseguenze dell'eventuale rifiuto al conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione, di gestire o liquidare i sinistri e di aggiornare i dati;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere o in corso di costituzione, ma limita la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato.

5) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono venire comunicati e ambito di diffusione dei dati

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, ad assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione quali le banche; periti, consulenti, medici legali, carrozzerie, società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri; organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, anche al fine di tutelare i diritti dell'industria assicurativa dalle frodi; banche dati esterne, ISVAP e Ministero dell'Industria, del commercio, dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione); ad altre Società del Gruppo (Società controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici, di archiviazione, di postalizzazione e per lo svolgimento di attività commerciali promosse dalla Società.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

6) Diritti dell'interessato

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato il diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per informazioni più dettagliate, circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, l'interessato può rivolgersi al Servizio Privacy presso Arca Assicurazioni S.p.A via San Marco, 48 37138 Verona Tel. 045 8182111, Fax 045 8102034, e-mail: privacy@arcassicura.it

7) Titolare e responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è Arca Assicurazioni S.p.A., nella persona dell'Amministratore Delegato. L'elenco completo dei Responsabili interni ed esterni nominati da Arca Assicurazioni S.p.A. è consultabile sul sito internet: www.arcassicura.it.

E presso la sede della società in Verona, Via San Marco, 48.